ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
AOO INGV
Protocollo Generale - U
N. 0000475
del 11/01/2019

il Direttore

Gestione WEB

Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Direttori delle Sezioni
Al Direttore della Direzione Centrale Affari Generali e Bilancio
Al Responsabile del Centro Servizi per il coordinamento delle attività
a supporto della Ricerca
All'Ufficio Bilancio
Al Responsabile Unità "Laboratorio Tecnologie Marine" – Sede di Porto Venere
Alla Segreteria della Presidenza

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 726/2018 del 30/11/2018 – Allegato L al Verbale n. 10/2018 concernente: Accordo di collaborazione tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e la Marina Militare Italiana.

Tullio PEPE

DIREZIONE CENTRALE
AFFARI AMMINISTRATIVI
E DEL PERSONALE

Via di Vigna Murata, 605 | 00143 Roma| Italia | Tel.: +39 39.0651860803 | Fax: +39.0651860576
direzione.centrale1@ingv.it | aoo.roma@pec.ingv.it | www.ingv.it

Delibera n. 726/2018
Allegato L al Verbale n. 10/2018
Oggetto: Accordo di Collaborazione tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e la Marina Militare Italiana.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **VISTO** il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- **VISTO** il Decreto legislativo 25 Novembre 2016, n. 218, recante *"Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 124/2015"*;
- **VISTO** lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia approvato con Delibera n. 424/2017 del Consiglio di Amministrazione, in data 15 settembre 2017 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 27 del 02 febbraio 2018 in particolare l'art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA *"...delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali"*;
- **VISTO** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia emanato con Decreto del Presidente n. 45 del 21/02/2018 e pubblicato sul sito istituzionale;
- **VISTO** il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 119 del 14 maggio 2018 e pubblicato sul sito istituzionale;
- **VALUTATA** l'opportunità di sottoscrivere l'Accordo di collaborazione con la Marina Militare Italiana;
- **CONSIDERATO** che le Parti, con il presente Accordo, istituiscono una collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzato allo sviluppo di temi e partenariati coerenti con aspetti marittimi afferenti la ricerca, la progettazione, la formazione, l'istruzione, l'educazione digitale, la cultura del mare e della marittimità, la sicurezza marittima con particolar riferimento alle emergenze derivanti dai fenomeni naturali;
- **CONSIDERATO** che le Parti concordano, altresì, di cooperare, incentivando il coinvolgimento degli Enti competenti per la gestione delle emergenze, nonché delle Istituzioni regionali di riferimento, dei principali Distretti e Parchi Tecnologici regionali, delle grandi piccole e medie imprese, delle organizzazioni non governative, di Istituzioni ed Università transregionali o internazionali competenti per ricerca applicata e per la Difesa, tramite le proprie realtà,

DELIBERA

L'approvazione dello schema dell'Accordo di collaborazione tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e la Marina Militare Italiana, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all. 1).

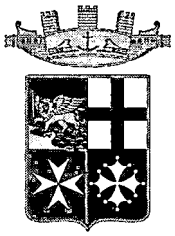
Viene dato mandato al Presidente dell'INGV alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

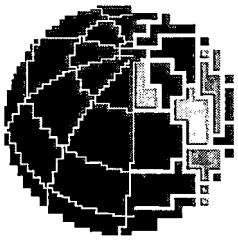
Roma, 30/11/2018

La segretaria verbalizzante
(Sig.ra Silvana TUCCI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)



MARINA
MILITARE



INGV

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

E

MARINA MILITARE ITALIANA

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'**Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia** con sede in Via di Vigna Murata 605, Roma, nel seguito denominato anche INGV o Parte, nella persona del Presidente *pro tempore*.

E

la **Marina Militare** con sede in Roma, Piazzale della Marina nr. 4, nel seguito denominata anche MM o Parte, nella persona del Capo di Stato Maggiore della Marina *pro tempore*;

di seguito individuate congiuntamente come le Parti,

VISTI

- la S*trategia dell'UE per la Sicurezza Marittima* nr. 11205/14 del 24 giugno 2014 e relativo *Piano d'Azione* nr. 17002/14 del 16 dicembre 2014 adottata dal Consiglio europeo nel giugno 2014 per l'intero settore marittimo;
- la legge nr. 979 del 31 dicembre 1982, "*Disposizioni per la difesa del mare*";
- la legge nr. 241del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni *"Nuove norme sul procedimento amministrativo";*
- il D. Lgs. nr 381 del 29 settembre 1999 recante *"Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;
- il D. Lgs. nr. 213 del 31 dicembre 2009 "*Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, nr. 165*";
- il D. Lgs. nr. 66 del 15 marzo 2010, "*Codice dell'Ordinamento Militare"*;
- il D. Lgs. nr. 190 del 13 ottobre 2010, programma "*Marine Strategy"*;
- il D.P.R. nr. 90 del 15 marzo 2010, "*Testo Unico dell'Ordinamento Militare"*;
- il D.P.C.M. nr. 4 del 22 luglio 2011, "*Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate"*;
- il D.I. n. 162/12, "Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l'arma dei Carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 300, comma 4, del D.lgs. n. 66/10", che riporta, nell'Allegato 6, dell'articolo 2, comma 1, lettera b), gli stemmi, emblemi e altri segni distintivi o marchi tutelati in ambito interforze" e s.m.i.;
- la pubblicazione SMM 120/UEU "Visite alle Unità Navali, ai Comandi/Enti della MM e agli stabilimenti industriali di interesse militare" che contempla – nell'allegato alla Direttiva - specifiche norme a tutela delle informazioni non classificate e del segreto militare;
- la pubblicazione SMM 25 ed. 2014 "Direttiva sugli Accordi";
- l'art 53 D. lgs. n. 165/2001, normativa tesa a disciplinare la materia dei c.d. "incarichi extraprofessionali nel pubblico impiego";
- le Circolari di PERSOMIL, volte a impartire disposizioni in materia di attività

extraprofessionali, M_D GMIL 04 0396572 del 31.07.2008, M_D GMIL 1 III 7 5 0137861 del 14.05.2013, M_D GMIL 0812497 del 11.02.2014, M_D GMIL 0959267 del 03.06.2014;

- la Direttiva SMD – L – 027 che regola gli aspetti amministrativi legati all'Istituto della c.d. "permuta", alla quale eventuali oneri del presente Accordo o di Atti da esso discendenti saranno soggetti e per i quali è comunque prevista la preventiva autorizzazione dello SMD;
- il D.P.R. n. 3/1957 e la L. n. 241/1990, concernente la materia del segreto d'ufficio;
- il D.lgs. 81/2008 concernete le disposizioni "in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- la L. n. 124/2007, DPCM 22.07.2011, così come integrato dal DPCM 6.11.2015, recante "Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate";
- la Circolare n. 1 della PCM-ANS 1-1/2011 – "Norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate";
- la Circolare n.1 della PCM-ANS 4-1/2011 – "Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta di sicurezza personale";
- la Direttiva SMD – FORM 006, "Direttiva sulla stipula di convenzioni e accordi in materia di formazione con Enti ed organismi esterni all'organizzazione della Difesa";

PREMESSO CHE

- per l'Italia - nazione a forte connotazione marittima - il mare è un elemento fondamentale da cui dipendono significativamente la propria sicurezza, l'economia, la prosperità e il cui libero uso deve essere garantito, prevenendo e contrastando efficacemente tutti i rischi e le minacce presenti;
- la conoscenza dell'ambiente marino nella sua complessità costituisce un valore fondamentale per le istituzioni che operano sul mare e che hanno il compito di assicurare la sicurezza della popolazione e del territorio italiano.
- la strategia dell'Unione Europea per la Sicurezza Marittima sostiene la coerenza tra le diverse politiche e strategie settoriali e rafforza in misura significativa il legame fra gli aspetti della politica marittima dell'UE e della cooperazione civile - militare. Gli obiettivi di tale strategia prevedono uno sviluppo coerente delle politiche specifiche ed una risposta europea alle sfide in campo marittimo;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 92, comma 1, e comma 2, lettera p), del D. Lgs. nr. 66/2010 *Codice dell'Ordinamento Militare* dispone che "le Forze armate ... *omissis*... forniscano il proprio contributo nei campi della pubblica utilità...";
- le Unità della MM hanno, tra i loro compiti istituzionali, anche quello di prestare determinati servizi in favore della collettività nazionale;
- la MM, nell'ambito delle proprie funzioni, svolge *"compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza";*

- la MM, nell'ambito dei compiti attribuiti alle Forze Armate, fornisce a richiesta e compatibilmente con le capacità tecniche del personale e dei mezzi in dotazione, il proprio contributo nel "*rilevamento idro-oceanografico e aereo-fotogrammetrico di zone di interesse e produzione del relativo supporto cartografico, nonché scambio di informazioni, elaborati e dati di natura geo-topografica e geodetica*";
- la MM partecipa alle attività di attuazione della *Marine Strategy* nazionale e svolge, su delega del Ministero della Difesa, un ruolo attivo nel relativo Comitato Tecnico attraverso un proprio delegato;
- l'INGV promuove ed effettua, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali, attività di ricerca nel campo delle discipline geofisiche, della vulcanologia e delle loro applicazioni, anche in collaborazione con le università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
- l'INGV progetta e coordina programmi nazionali ed internazionali di ricerca finalizzati al rilevamento sistematico dei fenomeni geofisici, vulcanici e geochimici, anche a mezzo di osservatori geofisici, sismici e vulcanici;
- l'INGV partecipa attivamente al Sistema d'Allertamento Nazionale, svolgendo il ruolo di Centro di Competenza nei settori sismico e vulcanico.
- l'INGV e la MM hanno già avviato e intrattenuto contatti e collaborazioni finalizzati alla confluenza degli sforzi nella comune direzione e, pertanto, con il presente atto intendono sottoscrivere un accordo di cooperazione contenente le linee guida per sviluppare sinergie nell'ambito dei rispettivi compiti d'istituto per la cui concreta attuazione si rinvia ad accordi esecutivi che verranno conclusi di volta in volta per specifiche attività;
- l'INGV e la MM convengono sull'opportunità di instaurare rapporti di collaborazione nelle diverse aree di comune interesse e potenziali partenariati strategici nei campi della ricerca, innovazione e sperimentazione, della formazione, dell'istruzione, dell'educazione digitale, della storia e cultura del mare, della marittimità e della sicurezza marittima, della tutela dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio marino e marittimo, coniugando un consolidato ruolo formativo dei giovani alle carriere nazionali ed internazionali ad un'irrinunciabile sensibilità per l'interesse nazionale nella dimensione marittima;
- l'INGV e la MM, nell'ambito delle proprie attività, intravedono un'opportunità di mutua crescita mediante condivisione di esperienze ed avvio di iniziative congiunte;
- l'art. 15 della legge nr. 241 del 7 agosto 1990, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", consente alle pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il quadro economico e normativo vigente impone la necessità di realizzare sinergie tra soggetti istituzionali e locali, per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione.

TUTTO CIO' PREMESSO TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Finalità)

L'INGV e la MM - nell'ambito dei compiti e delle funzioni attribuite loro dalle leggi - concordano di cooperare per sviluppare temi e partenariati coerenti con aspetti marittimi afferenti la ricerca, la progettazione, la formazione, l'istruzione, l'educazione digitale, la cultura del mare e della marittimità, la sicurezza marittima con particolar riferimento alle emergenze derivanti dai fenomeni naturali. Le Parti concordano altresì di cooperare, incentivando il coinvolgimento degli Enti competenti per la gestione delle emergenze, degli altri Enti di ricerca pubblici, nonché delle Istituzioni regionali di riferimento, dei principali Distretti e Parchi Tecnologici regionali, delle grandi piccole e medie imprese, delle organizzazioni non governative, di Istituzioni ed Università transregionali o internazionali competenti per ricerca applicata e per la Difesa, tramite le proprie realtà (per l'INGV le sedi, sezioni e gruppi presenti sul territorio nazionale, per la Marina Militare i Comandi: Istituto Idrografico della Marina, COMSUBIN, MARICODRAG, CSSN, Accademia Navale di Livorno, Istituto di Studi Militari Marittimi di Venezia, ecc.).

Art.3

(Tematiche d'interesse)

La collaborazione fra l'INGV e la MM si incentrerà prioritariamente sulle seguenti azioni tematiche:

1. attività di ricerca, progetti ed iniziative legate alle esigenze della Parti nell'ambiente marittimo;
2. sviluppo di progetti nel settore della geofisica con particolar riferimento all'oceanografia, al geomagnetismo, alla meteorologia e alla climatologia per fini utili alla conoscenza e previsione dei fenomeni naturali connessi al mare, all'efficace rilievo di dati ambientali di tipo idro-oceanografico, alla modellizzazione dei fenomeni magnetici utili alla protezione delle navi dalla minaccia di mine navali, ai sistemi di previsione e monitoraggio delle condizioni meteo-marine, allo sviluppo di sistemi innovativi di rilievo e ricerca in mare;
3. supporto reciproco allo sviluppo dei centri di eccellenza delle Parti attivi nell'ambito della ricerca oceanografica e geofisica mediante fornitura di dati, modelli e formazione del personale;
4. organizzazione di workshop e seminari congiunti e di *lectio magistralis* di alti rappresentanti delle Parti su tematiche di interesse comune oltre che produzione di pubblicazioni e documenti congiunti su riviste specializzate e di settore;
5. sviluppo di progetti e attività nel settore della formazione, anche attraverso lo scambio di personale, la consulenza tecnica, lo scambio di *lessons learned* e buone pratiche connessi allo sviluppo e all'impiego dei laboratori e dei sistemi anche imbarcati a bordo delle Unità Navali;
6. scambio dati relativi a rilievi e progetti di interesse comune;
7. ottimizzazione della strumentazione tecnico-scientifica disponibile mediante utilizzo congiunto e/o condiviso della stessa;
8. sviluppo di progetti formativi e iniziative di tirocinio pratico e stage a favore di studenti o di dipendenti delle Parti che avranno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà diverse dalla propria al fine di completare il percorso formativo accademico o professionale;
9. sviluppo di partenariati in progetti ed attività di ricerca, della cultura del mare e della marittimità, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, dell'"*e-learning*" e dei metodi innovativi applicabili alla ricerca archeologica subacquea al fine di promuovere un approccio più innovativo e di qualità, dando altresì un valore condiviso ed un impulso moltiplicatore coordinato alle competenze talentuose, presenti nel mondo accademico e nella ricerca, nelle varie organizzazioni - governative e non - ovvero nelle grandi, piccole e medie imprese;

10. sviluppo tra le Parti delle procedure e modalità per il miglior coordinamento e sinergia delle rispettive attività e competenze (ad es.: scambio di personale, distacco di esperti, visite a siti della MM e uscite in mare su Unità navali);
11. sviluppo e collaborazione in progetti di ricerca, con particolare riferimento ai Programmi comunitari *Horizon 2020*, *Life*, *ERASMUS* +, Fondi Strutturali e d'Investimento Europei 2014-2020, bandi a qualsiasi titolo emessi nel campo della difesa dell'ambiente ed altri progetti europei di cooperazione territoriale e transregionale.

Art. 4
(Obblighi delle Parti)

Ciascuna Parte s'impegna, in esecuzione del presente Accordo a tenere informata l'altra Parte sulle attività da sviluppare e svolgere.

In particolare, l'INGV s'impegna a mettere a disposizione le proprie professionalità nonché le informazioni di specifico interesse per il conseguimento dell'oggetto di tale Accordo e ad accogliere personale della M.M. presso le proprie strutture, oggetto del presente accordo ed, in particolare, a favorire lo svolgimento di eventi congiunti.

In altri termini, su base di non interferenza con le attività prioritarie e i compiti istituzionali, la M.M. s'impegna a mettere a disposizione le proprie strutture e professionalità, nonché informazioni di specifico interesse per la formulazione di proposte di progetto congiunte e per la realizzazione delle relative attività. La M.M. s'impegna, inoltre, ad accogliere personale dell'INGV presso le proprie strutture, oggetto del presente accordo ed, in particolare, a favorire lo svolgimento di eventi congiunti.

Art. 5
(Accordi attuativi discendenti)

Le Parti potranno formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente Accordo, attraverso la stipula di specifici Accordi attuativi discendenti sottoponibili, in ragione della loro tipologia, di volta in volta alla preventiva autorizzazione dello SMD e soggiacenti alla disciplina finanziaria richiamata al successivo art. 21.
Nell'ambito dei predetti Atti dovranno essere puntualmente indicati:
- le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
- i benefici in termini di contenimento delle spese di potenziamento, ammodernamento, supporto a mezzi e strutture delle Parti;
- il personale coinvolto.

Art. 6
(Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte)

Il personale di una delle Parti che eventualmente si dovesse recare presso la sede dell'altra Parte per lo svolgimento delle citate attività, sarà tenuto ad uniformarsi alle norme comportamentali, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.
In particolare, lo stesso personale potrà essere edotto, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti ivi vigenti e potrà essere chiamato a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di

organizzazione interna, di dovere effettuare e dovrà scrupolosamente attenervisi.

Art. 7

(Pubblica informazione e comunicazione)

Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi ad oggetto il presente Accordo, ovvero connesse e/o conseguenti all'esecuzione dello stesso, prima di essere effettuata, dovrà essere concordata tra le parti.
Le parti, inoltre, esprimono il proprio assenso alla divulgazione del presente accordo attraverso i canali di comunicazione istituzionali.

Art.8

(Uso del logotipo/logo istituzionale)

Esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività di cui all'oggetto del presente accordo e nell'ambito delle attività da questo discendenti, le parti potranno utilizzare in maniera gratuita, per la sola durata delle singole iniziative di volta in volta concordate tra le Parti, il logotipo/logo istituzionale di rispettiva proprietà, che, in nessun caso, sarà consentito per la promozione e sviluppo di attività aventi fini di lucro.
Le Parti concordano, pertanto, a rispettare, nello svolgimento di qualsivoglia attività connessa e/o collegata al presente Accordo, oltre che nell'utilizzo del reciproco logotipo/logo, l'immagine dell'altra parte nonché ad osservare e rispettare le prescrizioni vigenti, che saranno eventualmente messe a disposizione dell'altra parte per opportuna conoscenza.
L'autorizzazione all'utilizzo del reciproco logotipo/logo non potrà in alcun caso intendersi quale cessione della proprietà e/o concessione in favore dell'utilizzatore di diritti di qualsivoglia tipologia sullo stesso. Le Parti pertanto dichiarano di essere a conoscenza del fatto che, l'utilizzo del logotipo/logo dell'altra senza la previa autorizzazione di cui sopra e/o in contrasto con le disposizioni di cui al presente articolo, sarà in ogni caso ritenuto utilizzo abusivo.

Art. 9

(Proprietà intellettuale)

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune, fatto salvo il diritto degli inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo: appositi accordi disciplineranno gli aspetti inerenti la titolarità e i relativi diritti patrimoniali.

Art. 10

(Responsabilità civile)

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 11

(Copertura assicurativa)

Il personale che svolgerà le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali dell'INGV o della M.M., in generale dovrà essere in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
È in ogni caso esclusa ogni previsione di copertura assicurativa da parte dell'A.D. per eventuali danni e/o infortuni a terzi derivanti dalle condotte colpose dei propri dipendenti.

Art. 12
(Riservatezza)

Le Parti s'impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente Accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo a conoscenza. Il compendio normativo deputato alla tutela della documentazione classificata dovrà essere scrupolosamente applicato alla totalità delle attività generate dall'Accordo. Ove la collaborazione in esame comporti la pur minima possibilità di compromissione, l'attività dell'Accordo sarà limitata a carattere "non classificato".

Art. 13
(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure ed agli obblighi imposti dal D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni.

Art. 14
(Salvaguardia dei compiti istituzionali)

Le Parti forniscono le prestazioni di cui al presente accordo in conformità delle leggi e delle normative vigenti e sulla base delle procedure, delle informazioni tecniche fornite dall'altra Parte e/o, se istituito, sulla base delle indicazione del Comitato Tecnico Scientifico, impiegando le strutture, le attrezzature ed il personale necessari, compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali che rivestono comunque carattere di priorità. A tal riguardo si specifica che il personale dell'Amministrazione Difesa, chiamato a svolgere in virtù del presente Accordo attività a qualunque titolo presso la controparte, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla competente autorità militare e il suo impiego potrà essere concesso solo temporaneamente e compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività istituzionali.
Qualora l'attività derivante dal presente Accordo possa, anche solo potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con i compiti istituzionali o le risorse finanziarie delle Parti contraenti, le medesime si riservano il diritto di recedere, per giusta causa, dandone comunicazione a mezzo PEC.
Le indicazioni di cui al presente articolo sono da ritenersi valide anche per gli eventuali accordi attuativi discendenti.

Art. 15
(Tutela del patrimonio informativo della Difesa)

In ragione dell'esigenza rappresentata dai dettami della normativa vigente in materia di tutela delle informazioni, il personale non appartenente all'A.D, partecipante, a qualsiasi titolo, alla presente attività, dovrà essere adeguatamente edotto sulle tematiche afferenti la sicurezza delle informazioni e sulle possibili conseguenze, anche penali, derivanti dall'acquisizione intenzionale e/o non autorizzata di informazioni di carattere classificato e/o comunque ritenute sensibili per l'Amministrazione della Difesa e sulla loro indebita divulgazione, attraverso apposito momento informativo e susseguente sottoscrizione di apposito modulo. In ogni caso nell'ambito della collaborazione di cui trattasi, le attività dovranno essere esclusivamente a carattere non classificato.
È, ad ogni modo, facoltà dell'Ente militare coinvolto, interrompere/sospendere il presente Accordo, nonché le attività eventualmente già in essere, allorquando il predetto Ente, a suo insindacabile giudizio, valuti la condotta della controparte difforme dall'enunciato di cui al precedente comma.

Le previsioni di cui al presente articolo sono da ritenersi valide anche per gli eventuali accordi attuativi discendenti.

Art. 16
(Referenti)

La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente accordo sarà assicurata dai seguenti Referenti:

- il Responsabile Unità 'Laboratorio Tecnologie Marine' – Sede di Porto Venere, *pro-tempore* per INGV;
- il Capo del 3° Reparto Piani, Operazioni, Strategia Marittima *pro-tempore* dello Stato Maggiore per la Marina Militare;

Art. 17
(Durata e recesso)

Il presente Accordo avrà una durata pari ad anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo dando un preavviso scritto, a mezzo raccomandata A/R o PEC, all'altra Parte non inferiore a 60 (sessanta) giorni.
Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Atti esecutivi di cui all'art. 5 dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 18
(Modifiche all'Accordo)

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all'Accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse, ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 5.

Art. 19
(Divieto di cessione)

Il presente Accordo non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

Art. 20
(Risoluzione)

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Art. 21
(Oneri finanziari e Costi)

Dall'esecuzione del presente Accordo non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Difesa per gli esercizi finanziari di riferimento. Le Parti sosterranno, ciascuna per quanto di pertinenza, i relativi oneri, nell'ambito delle risorse organizzative, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto del principio di equità economica e di pariteticità delle prestazioni. Gli eventuali accordi attuativi discendenti e le possibili collaborazioni con terzi nonché gli oneri, diretti o indiretti, derivanti dall'esecuzione degli

stessi, dovranno rispettare i medesimi criteri e potranno essere regolati anche attraverso il ricorso all'istituto giuridico della permuta, ai sensi della normativa vigente.

Art. 22

(Legge applicabile e Foro competente)

Il presente Accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano. Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 23

(Comitato Tecnico Scientifico)

Le Parti convengono di procedere all'istituzione di un Comitato tecnico – scientifico composto da 4 membri, di cui due per la Marina Militare e due per l'INGV - coadiuvato da eventuali ulteriori collaboratori in caso di tematiche di interesse specifico.

Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno per discutere circa le attività disciplinate dal presente accordo ed eventuali ulteriori attività che ad esso possono essere ricondotte così come eventuali varianti allo stesso che si dovessero rendere necessarie.

Il Comitato viene convocato su richiesta di una della Parti, sentito il parere dei Referenti, che concorderanno la data e i temi da trattare indicando, di volta in volta, i membri che ne faranno parte in base agli argomenti da affrontare.

Art. 24

(Norme finali)

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Per l'Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia
Il Presidente

Per la Marina Militare
Il Capo di Stato Maggiore della Marina